

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO



Statuto Comunale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 22/03/2016

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 14/09/2017

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 06/04/2021

Pubblicata modifica sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 25 del 23 giugno 2021

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 - Comune	5
Art. 2 - Stemma, gonfalone, titolo di città	6
Art. 3 - Territorio.....	6
Art. 4 - Funzioni del Comune.....	6
Art. 5 - Funzioni nel settore della sanità	7
Art. 6 - Funzioni nel settore socio-assistenziale	7
Art. 7 - Funzioni di promozione ed integrazione sociale.....	8
Art. 8 - Funzioni nel settore istruzione.....	8
Art. 9 - Funzioni nel settore cultura.....	9
Art. 10 - Funzioni nel settore dello sport e tempo libero.....	9
Art. 11 - Funzioni nel settore dello sviluppo economico ed occupazionale	9
Art. 12 - Funzioni in materia di amministrazione territoriale.....	10
Art. 13 - Funzioni in materia di tutela ambientale	11
TITOLO II - GLI ORGANI DEL COMUNE	11
CAPO I - ORDINAMENTO	11
Art. 14 - Norme generali	11
CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE	11
Art. 15 - Ruolo e competenze generali	11
Art. 16 - Linee programmatiche di governo dell'Ente	12
Art. 17 - Funzioni di indirizzo politico-amministrativo	12
Art. 18 - Funzioni di controllo politico-amministrativo	13
Art. 19 - Gli atti fondamentali	14
Art. 20 - Presidenza del Consiglio	14
Art. 21 - Decadenza del Consigliere Comunale	14
Art. 22 - Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali	15
Art. 23 - Consigliere delegato	15
Art. 24 - Norme generali di funzionamento	15
Art. 25 - I gruppi consiliari e la Conferenza dei Capigruppo	16
Art. 26 - Commissioni Consiliari	16
Art. 27 - Le Commissioni Comunali	16
CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE.....	17
Art. 28 - Composizione	17
Art. 29 - Nomina	17
Art. 30 - Ruolo e competenze generali	17
Art. 31 - Mozione di sfiducia.....	17
Art. 32 - Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori	18
Art. 33 - Norme generali di funzionamento	18

CAPO IV - IL SINDACO	18
Art. 34 - Ruolo e funzioni	18
Art. 35 - Rappresentanza e coordinamento.....	19
Art. 36 - Poteri d'ordinanza	19
Art. 37 - Il Vice Sindaco.....	20
Art. 38 - Dimissioni del Sindaco	20
Art. 39 - Pubblicità delle spese elettorali.....	21
TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE.....	21
CAPO I - LA PARTECIPAZIONE DELLA POPOLAZIONE.....	21
Art. 40 - La partecipazione della popolazione.....	21
Art. 41 - La partecipazione delle libere forme associative	21
Art. 42 - La partecipazione dei cittadini singoli o associati	22
Art. 43 - Comitato per la Frazione di Poasco	22
CAPO II - LA CONSULTAZIONE POPOLARE ED I REFERENDUM	23
Art. 44 - La consultazione dei cittadini.....	23
Art. 45 - Consigli comunali aperti.....	23
Art. 46 - Referendum	23
Art. 47 - Validità ed effetti del referendum	24
Art. 48 - Il Collegio dei garanti	25
CAPO III - LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	25
Art. 49 - Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo.....	25
Art. 50 - Responsabilità del procedimento	26
CAPO IV - L'AZIONE POPOLARE	26
Art. 51 - L'azione sostitutiva.....	26
CAPO V - IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO.....	26
Art. 52 - Pubblicità degli atti e delle informazioni.....	26
Art. 53 - Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi	27
Art. 54 - Ufficio relazioni col pubblico.....	27
TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE	27
CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO	27
Art. 55 - Organizzazione degli uffici e dei servizi	27
CAPO II - IL SEGRETARIO COMUNALE	28
Art. 56 - Ruolo e funzioni	28
Art. 57 - Il Vice Segretario Comunale	29
CAPO III - I DIRIGENTI	29
Art. 58 - Funzioni	29
Art. 59 - Direzione dell'organizzazione.....	29
Art. 60 - Incarichi dirigenziali a tempo determinato	29
Art. 61 - Comitato di direzione.....	30

CAPO IV - RESPONSABILITA'	30
Art. 62 - Responsabilità verso il Comune	30
Art. 63 - Responsabilità verso i terzi.....	30
Art. 64 - Responsabilità dei contabili	31
Art. 65 - Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni	31
TITOLO V - I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI	31
CAPO I - COMPETENZE DEL COMUNE	31
Art. 66 - Servizi comunali.....	31
CAPO II - GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI	32
Art. 67 - Modalità di esercizio	32
Art. 68 - Le aziende speciali	32
Art. 69 - Le istituzioni	33
Art. 70 - Le società.....	33
TITOLO VI- FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI	34
CAPO I - CONVENZIONI E CONSORZI	34
Art. 71 - Convenzioni.....	34
Art. 72 - Consorzi.....	34
CAPO II - ACCORDI DI PROGRAMMA	35
Art. 73 - Opere di competenza primaria del Comune	35
TITOLO VII - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'	35
CAPO I - LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	35
Art. 74 - La programmazione di bilancio	35
Art. 75 - Il programma dei lavori pubblici	36
CAPO II - L'AUTONOMIA FINANZIARIA	36
Art. 76 - Le risorse per la gestione corrente.....	36
Art. 77 - Le risorse per gli investimenti.....	36
Art. 78 - Risorse straordinarie per il risanamento ambientale.....	37
CAPO III - LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	37
Art. 79 - La gestione del patrimonio.....	37
CAPO IV - LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE..	38
Art. 80 - Il Collegio dei revisori dei conti.....	38
Art. 81 - Il rendiconto della gestione.....	38
CAPO V - APPALTI E CONTRATTI.....	39
Art. 82 - Procedure negoziali	39
CAPO VI - IL CONTROLLO DELLA GESTIONE	39
Art. 83 - Finalità e presupposti	39
Art. 84 - Sistema di controllo di gestione.....	40
CAPO VII - TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE.....	40
Art. 85 - Tesoreria e riscossione delle entrate	40

TITOLO VIII - COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI.....	40
Art. 86 - Lo Stato	40
Art. 87 - La Regione	40
Art. 88 - Città metropolitana	40
TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	41
Art. 89 - Revisione dello statuto	41
Art. 90 - Entrata in vigore	41

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Comune

1. Il Comune di San Donato Milanese ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa che si svolge nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica e del presente Statuto. Nella valorizzazione della propria autonomia il Comune di San Donato Milanese coordina la propria azione con gli altri Comuni, con la Città Metropolitana, con la Regione per quanto riguarda le materie di interesse sovracomunale.

2. Le donne e gli uomini che compongono la comunità sandonatese si riconoscono nei valori democratici portati dalla Costituzione della Repubblica Italiana con particolare riguardo alla libertà e alla giustizia.

3. I valori di pluralismo culturale, sociale, religioso ed etnico costituiscono patrimoni peculiari della città di S. Donato. Le differenze individuali e collettive presenti nella nostra comunità rappresentano elementi imprescindibili che devono potersi esprimere liberamente ed interagire in maniera costruttiva per elevare ed arricchire la convivenza civile.

Per questa ragione, la tolleranza, la comprensione, il dialogo, le pari opportunità la solidarietà sono i valori fondamentali del Comune di S. Donato Milanese.

4. La comunità di San Donato Milanese persegue come bene supremo la realizzazione della giustizia e della pace che non è solo assenza di guerra, ma anche comprensione e armonia tra le persone e tra i diversi popoli.

5. Il Comune di San Donato Milanese valorizza e tutela la persona umana, quale prima e fondamentale titolare di diritti, responsabilità e doveri, riconoscendone l'insopprimibile dignità nell'arco dell'intera esistenza.

6. Il Comune di San Donato Milanese tutela altresì e valorizza la famiglia, quale primo e fondamentale luogo di formazione, crescita sociale, concreta esperienza di solidarietà. È compito del Comune garantire alle persone i diritti civili e sociali, senza discriminazione di sorta, anche nei confronti di tutti coloro che affidano i propri progetti di vita a forme di convivenza, come le unioni civili o di fatto, diverse dalla famiglia fondata sul matrimonio.

7. Il Comune di San Donato Milanese riconosce e valorizza tutti gli organismi comunitari - tra cui i gruppi di volontariato sociale e le libere forme associative – che favoriscono la formazione e l'integrazione tra le persone e realizzano positive esperienze di solidarietà umana.

8. Il Comune di San Donato Milanese promuove la partecipazione di tutti i suoi abitanti, singoli o associati, alla vita amministrativa, per rendere più trasparenti, accessibili e funzionali le istituzioni comunali.

9. Il Comune di San Donato Milanese individua nell'Open Government una via per creare una pubblica amministrazione aperta, che punti ad abilitare e realizzare una città e una comunità intelligente inclusiva e sostenibile, che catalizzi e favorisca nuove opportunità di impresa e occupazione e che dia vigore all'innovazione nei confronti, e anche da parte, di cittadini, associazioni e imprese.

Gli Open Data rappresentano uno dei capisaldi di tale strategia. Il principio fondamentale degli Open Data è che i dati pubblici appartengono alla collettività e come tali devono essere riutilizzati da chiunque ne abbia interesse.

10. Il Comune di San Donato Milanese si pone come obiettivo prioritario e non rinviabile la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente, e considera il territorio bene-risorsa esauribile la cui difesa è indispensabile per la salute della persona e di ogni altra forma di vita.

Art. 2 - Stemma, gonfalone, titolo di città

1. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 133 della Costituzione.
2. Il Comune ha, come segno distintivo, lo stemma riconosciuto con provvedimento in data 14 ottobre 1937 del Presidente del Consiglio dei Ministri ed iscritto nel libro araldico degli enti morali.
3. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con provvedimento in data 14 ottobre 1937. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.
4. Il Comune si fregia del titolo di Città, concesso con decreto in data 30 dicembre 1976 n.347.

Art. 3 - Territorio

1. Il Comune di San Donato Milanese comprende la parte del suolo della Repubblica delimitato con il piano topografico, di cui all'articolo 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Il Comune di San Donato Milanese fa parte del Parco agricolo Sud Milano secondo la legge regionale del **16 aprile 2007, n. 16**, esso assume pertanto la dicitura Comune del Parco Sud.
3. Il territorio comunale comprende il capoluogo, nel quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici, nonché la frazione di Poasco-Sorigherio.
4. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, previa audizione della popolazione del Comune.

Art. 4 - Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta la propria comunità ed il suo territorio, tutelandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo armonico.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie, anche imprenditoriali; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Obiettivo preminente del Comune è lo sviluppo della città per gli aspetti civili, sociali, culturali ed economici, finalizzati a migliorare la qualità della vita, affinché ogni persona trovi le migliori condizioni, storicamente possibili, per lo sviluppo della propria persona nel contesto sociale. Il Comune promuove, per quanto compete, le condizioni idonee a rendere effettivo l'esercizio dei diritti, sollecitando l'osservanza dei doveri, da parte di tutti i cittadini; in particolare riconosce e garantisce pari dignità e pari opportunità a tutte le componenti presenti nel territorio al fine di prevenire e di rimuovere situazioni di bisogno e di emarginazione. Il Comune opera altresì per responsabilizzare tutti i soggetti al rispetto delle leggi e per diffondere la cultura e la pratica della legalità.
4. Il Comune attua politiche mirate a promuovere il valore della famiglia, a sostenerla nei suoi diritti insopprimibili e ad aiutarla ad adempiere ai propri doveri sociali, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

5. Il Comune di San Donato Milanese può operare nell'ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità per le unioni di fatto, diverse dalla famiglia, favorendone l'integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, con particolare riferimento alle persone anziane, nonché forme di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale.

Il Comune provvede a tutelare tali forme di convivenza rimuovendo eventuali situazioni di discriminazione nell'accesso agli interventi socio-assistenziali, culturali e di partecipazione.

6. Nel perseguimento dei suoi obiettivi e nell'esercizio delle sue funzioni, il Comune individua come riferimento il criterio della sussidiarietà per coadiuvare, coordinare e valorizzare l'iniziativa spontanea degli organismi sociali.

Rimane potestà e dovere del Comune sostituirsi e/o aggiungersi alla libera iniziativa individuale o associata ogni qualvolta questa sia parziale, carente o comunque fornisca servizi qualitativamente e quantitativamente non sufficienti a soddisfare i bisogni delle persone.

7. Il Comune di San Donato Milanese promuove la partecipazione, la trasparenza e l'innovazione attraverso diffuse e consolidate politiche di Open Government e Open Innovation, anche attraverso la condivisione libera e gratuita, dei dati, di servizi e funzioni connessi all'attività pubblica e alle esigenze dei cittadini.

Il Comune promuove attività volte a favorire l'utilizzo degli Open Data ai fini di migliorare i servizi per la cittadinanza e creare nuove opportunità di impresa e occupazione.

Di tale politica e delle attività correlate è data ampia pubblicità e promozione tra i cittadini, le associazioni e le aziende del territorio.

Art. 5 - Funzioni nel settore della sanità

1. Il Comune esercita le funzioni sanitarie demandategli dalla legge o che comunque non siano per legge di esclusiva competenza di altro Ente o Organo.

2. Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale assicura i provvedimenti necessari per il benessere fisico e psichico dei cittadini. A tal fine il Sindaco prende accordi anche con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con il Servizio Sanitario Nazionale.

3. Questi accordi possono riguardare anche l'assistenza medica, ostetrica e farmaceutica che deve essere garantita nel territorio comunale in tutte le ore del giorno e della notte.

4. Il Comune partecipa all'istituzione di strutture sociosanitarie che favoriscano una maternità e paternità responsabile e consapevole, e siano finalizzate all'assistenza, alla maternità e paternità, all'infanzia, agli anziani, agli invalidi, ai portatori di disabilità fisiche e psichiche, e alla prevenzione e alla terapia delle malattie mentali e sociali e di ogni forma di dipendenza.

Art. 6 - Funzioni nel settore socio-assistenziale

1. L'Ente Locale esercita le funzioni amministrative dei servizi socio assistenziali attribuitegli dalla legge allo scopo di attuare gli interventi tendenti a soddisfare i bisogni primari dei singoli o delle categorie più deboli.

2. L'efficiente integrazione dei servizi socio assistenziali viene perseguita anche in collegamento con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, con le organizzazioni sindacali e con gli Organismi non

Lucrativi di Utilità Sociale, gli organismi della cooperazione, le organizzazioni di volontariato, le associazioni ed enti di promozione sociale, le fondazioni, gli enti di patronato e con altri soggetti.

3. L'Ente Locale distribuisce i servizi sul territorio e dispone le tariffe secondo equità favorendo le categorie, le famiglie, le persone più deboli ed esentando coloro che sono privi di risorse.

4. Attribuisce ai soggetti di cui al comma 2, che operano sul territorio, un ruolo fondamentale nell'individuazione dei bisogni e nell'erogazione dei servizi.

5. Destinatari prioritari dei servizi ed interventi di prevenzione, cura e assistenza sono tutte le persone, considerate anche nel contesto familiare in cui vivono, in situazioni oggettive di disagio socio economico, fisico, psichico e culturale.

Art. 7 - Funzioni di promozione ed integrazione sociale

1. Il Comune gestisce direttamente o patrocina iniziative e servizi volti a soddisfare esigenze di integrazione sociale a favore di soggetti portatori di specifiche e legittime peculiarità.

2. A tal fine:

- istituisce centri di attenzione e di ascolto dei bisogni, delle richieste e delle proposte avanzate da cittadini singoli o associati;

- promuove l'organizzazione di nuovi servizi specifici, coordina quelli esistenti e ne ottimizza il funzionamento;

- attua una politica attiva di informazione, orientamento e consulenza;

- tiene conto delle esigenze dei diversi gruppi sociali nell'organizzazione della città, anche dal punto di vista spazio-temporale;

- favorisce la partecipazione degli stessi anche a livello di volontariato;

- patrocina ed organizza attività ricreative e culturali per favorirne l'aggregazione;

- diffonde l'informazione sull'obiezione di coscienza al servizio militare e sul servizio civile.

3. Per sviluppare e rendere più efficaci i servizi di assistenza, integrazione sociale e salvaguardia dei diritti delle persone portatrici di disabilità fisiche o psichiche, il Comune promuove il coordinamento tra i propri interventi e quelli analoghi attivati sul territorio comunale da altri organismi pubblici o privati. A tal fine il Sindaco - anche in esecuzione di quanto previsto da leggi vigenti - istituisce e, personalmente o per delega, presiede apposito comitato costituito dai dipendenti comunali responsabili dei servizi che curano tali interventi e i corrispondenti referenti degli Enti e Associazioni pubbliche o private sopra richiamate.

Art. 8 - Funzioni nel settore istruzione

1. Nell'ambito dell'istruzione, il Comune, conscio dell'importanza dell'educazione e della formazione iniziale e continua, e quindi della scuola e dei centri o enti di formazione, per la crescita dell'individuo e della società, oltre a svolgere le funzioni amministrative previste dalle leggi, opera anche per:

- promuovere, sviluppare ed integrare attività a favore degli alunni di qualsiasi nazionalità delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, con particolare riguardo agli alunni portatori di svantaggi psichici, fisici, sociali, culturali ed a quelli capaci e meritevoli;

- garantire e rendere effettivo il diritto allo studio impegnandosi a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale limitativi dell'uguaglianza dei cittadini nell'accesso agli studi fino ai gradi più elevati;
- offrire alle istituzioni scolastiche e formative, operanti nel territorio, opportunità di qualificare la propria azione per il più efficace conseguimento di obiettivi funzionali all'interesse della società;
- individuare, in collaborazione con gli organismi collegiali e scolastici competenti, le esigenze formative e scolastiche della popolazione e programmare le azioni relative di propria competenza;
- qualificare e sviluppare le strutture ed i centri d'istruzione a livello territoriale e consortile, rispondendo alle diverse esigenze di formazione culturale e professionale della popolazione.

Art. 9 - Funzioni nel settore cultura

1. Il Comune riconosce la cultura come matrice di progresso sociale e integrazione dei popoli, e la promozione culturale come attività fondamentale per un positivo sviluppo della comunità locale.

2. A tal fine:

- promuove iniziative nei diversi ambiti musicale, artistico, teatrale, ecc.
- patrocina ed eventualmente collabora a qualificate proposte di Associazioni presenti sul territorio, Organizzazioni ed Enti di rilevante interesse sovracomunale, singoli cittadini che si distinguono per la loro capacità nell'ambito di attività artistiche e culturali;
- sviluppa l'attività della Biblioteca Comunale per consentirle di conseguire con la massima efficacia il suo ruolo istituzionale, la sua funzione di centro di informazione e di consultazione, di studio e di ricerca, di scambio e confronto culturale;
- promuove la valorizzazione dei beni culturali materiali e immateriali presenti sul proprio territorio;
- organizza e supporta attività di formazione culturale nei diversi ambiti musicale, artistico, teatrale, ecc.

Art. 10 - Funzioni nel settore dello sport e tempo libero

1. Al fine di favorire il benessere psico-fisico e l'aggregazione sociale, il Comune di San Donato Milanese promuove ed incentiva attività sportive e di tempo libero fruibili da tutta la cittadinanza.

2. A questo scopo l'Ente Locale si dota di strutture proprie, là dove mancano, e potenzia le strutture già esistenti sul suo territorio, sia quelle comunali sia quelle private. L'utilizzo di tali strutture deve essere allargato a tutta la cittadinanza e deve essere disciplinato da regolamento, nel caso di strutture comunali, o da convenzioni, nel caso di strutture private.

3. Può contribuire ad iniziative private o di Associazioni; può inoltre patrocinare l'organizzazione di iniziative e manifestazioni volte alla promozione delle più diverse pratiche sportive e ricreative.

Art. 11 - Funzioni nel settore dello sviluppo economico ed occupazionale

1. Il Comune di San Donato Milanese individua, tra i suoi obiettivi primari, lo sviluppo economico e sociale del territorio, riconosce il ruolo fondamentale del mondo del lavoro e delle sue rappresentanze

sindacali e si fa promotore di iniziative in campo occupazionale al fine di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta e lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

2. A tale scopo partecipa agli organismi finalizzati al risanamento del tessuto produttivo, al riequilibrio territoriale, alla conoscenza e governo del mercato del lavoro - con particolare riferimento all'occupazione dei giovani, delle donne e delle persone che rappresentano l'unico sostegno economico della famiglia - ed alla formazione e riqualificazione professionale.

3. Il Comune si impegna a realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure, denominate "azioni positive per le donne", al fine di rimuovere ostacoli alla realizzazione delle pari opportunità.

4. Promuove altresì forme di supporto economico alla imprenditoria giovanile, femminile e sociale.

5. Il Comune svolge un ruolo di promozione e di coordinamento delle attività commerciali del territorio, al fine di garantire uno sviluppo armonico delle stesse, anche a tutela e salvaguardia degli interessi e dei diritti dei consumatori e degli utenti, per la costruzione di una nuova coscienza consumeristica, ecocompatibile, tesa maggiormente alla qualità che alla quantità dei beni e dei servizi.

6. Il Comune svolge, inoltre, funzioni amministrative nelle seguenti materie attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione:

- a) fiere e mercati
- b) turismo ed industria alberghiera
- c) agricoltura e foreste.

Art. 12 - Funzioni in materia di amministrazione territoriale

1. Il Comune amministra l'uso del suo territorio adeguandolo alle esigenze della comunità cittadina. L'amministrazione territoriale del Comune si esplica in un'attività regolativa e in un'attività diretta.

2. L'attività regolativa è quella attraverso la quale il Comune norma, ordina e coordina lo sviluppo urbanistico. Essa si articola in un intervento pianificatorio ed in un intervento di disciplina e controllo. L'intervento pianificatorio si attua attraverso la definizione di strumenti urbanistici generali, programmatori, attuativi. L'intervento di disciplina e controllo si attua attraverso la definizione del Regolamento edilizio e attraverso la vigilanza sulla attività edificatoria.

3. L'attività diretta è quella attraverso la quale il Comune realizza servizi, edilizia residenziale, opere infrastrutturali, opere di manutenzione e sistemazione del suolo.

4. I criteri direttivi dell'azione amministrativa del Comune nel campo della gestione territoriale sono:

- migliorare la qualità della vita di quanti abitano e lavorano a San Donato, tutelandone la salute;
- riqualificare e valorizzare il patrimonio ambientale naturale;
- riqualificare e valorizzare il patrimonio urbanistico - architettonico, non solo sul piano funzionale ma anche su quello estetico, integrandolo armonicamente con l'ambiente naturale;
- promuovere l'attuazione del diritto alla casa;
- garantire uno sviluppo urbanistico omogeneo ed una dotazione di servizi equilibrata su tutto il territorio.

Art. 13 - Funzioni in materia di tutela ambientale

1. Il Comune, proponendosi come obiettivo prioritario la salvaguardia dell'ambiente, si fa promotore di tutte quelle iniziative volte a creare un modello di sviluppo fondato sull'uso appropriato delle risorse naturali ed umane, per una società basata su un equilibrato rapporto uomo-natura anche attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.
2. I beni naturali presenti nel territorio del Comune sono considerati patrimonio pubblico.
3. Il Comune riconosce l'acqua quale patrimonio dell'umanità, bene comune, diritto inalienabile di ogni essere vivente. Il servizio idrico integrato è di interesse generale ed il Comune ne assicura il carattere pubblico.
4. Il Comune esplica le funzioni previste dalla legge per la prevenzione, il controllo e la repressione di ogni forma di inquinamento o alterazione dell'ecosistema, nonché ogni azione utile per il ripristino degli equilibri ambientali e per il risparmio energetico.
5. Per favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e tutelare l'ambiente e la salute pubblica, il Comune opera, in sintonia con gli altri Comuni del territorio e in collaborazione anche con gli enti e le associazioni protezionistiche operanti in tale ambito, per la piena attuazione delle leggi relative agli animali di affezione.

TITOLO II - GLI ORGANI DEL COMUNE

CAPO I - ORDINAMENTO

Art. 14 - Norme generali

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco. Il Consiglio Comunale e il Sindaco sono organi elettivi.
2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge.
3. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 15 - Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto.
2. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.
3. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.

4. Il Consiglio Comunale ha autonomia organizzativa e contabile.

Apposito Regolamento ne disciplina le strutture, gli strumenti e le risorse necessarie per il funzionamento, anche in termini di personale, servizi e attrezzature.

Il Regolamento disciplina altresì la gestione di tutte le risorse attribuite per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Il Regolamento indica in particolare il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute prevedendo comunque la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.

5. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico -amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto.

6. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 16 - Linee programmatiche di governo dell'Ente

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Il documento programmatico resta depositato a disposizione dei Consiglieri comunali, presso la segreteria comunale per almeno 20 giorni, al termine dei quali viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

3. E' facoltà del Sindaco e del Consiglio proporre modifiche e integrazioni alle linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale. Le modifiche e integrazioni sono soggette ad approvazione del Consiglio Comunale.

4. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori.

Art. 17 - Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi di gestione dei servizi pubblici, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;

b) ai criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, all'istituzione e ordinamento dei tributi e discipline generali delle tariffe per la funzione di beni e servizi;

c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi di opere pubbliche, agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente;

d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale, ai programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, alle eventuali deroghe ad essi, ai pareri da rendere in materia, ai piani di interesse sovracomunale;

e) agli indirizzi rivolti alle aziende ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

2. Il Consiglio Comunale provvede alla definizione degli indirizzi generali per le nomine e le designazioni di competenza del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché alle nomine dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.

3. Il Consiglio può esprimere, ogniquale volta ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

4. Il Consiglio esprime indirizzi per orientare l'azione di tutti gli organismi pubblici presenti sul territorio comunale per un razionale ed efficace coordinamento dei servizi erogati alla comunità.

5. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

Art. 18 - Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:

a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;

b) delle istituzioni, aziende, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione persegua i principi affermati dallo statuto e la programmazione generale adottata.

4. Il Collegio dei revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:

a) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;

b) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;

c) partecipando, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio Comunale relative all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

d) vigilando sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione.

5. Il Consiglio Comunale promuove ed indirizza l'attività dell'Ente verso criteri di controllo integrato al fine di assicurare il rispetto di quanto disposto dall'art. 97 della Costituzione.

Art. 19 - Gli atti fondamentali

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e modifiche, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia emanate con leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali ed alla loro surrogazione.

Art. 20 - Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale, nella sua prima seduta, subito dopo aver provveduto alla convalida degli eletti e agli altri adempimenti di legge, elegge nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi – calcolati con arrotondamento all'unità inferiore – dei Consiglieri assegnati, il Presidente del Consiglio Comunale. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta alla prima votazione, nella stessa seduta si procede ad una nuova votazione e risulta eletto il Consigliere che ha riportato la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale. Nella sua azione si conforma agli indirizzi generali e alle interpretazioni autentiche dei regolamenti consiliari deliberati dal Consiglio.

3. L'esercizio delle funzioni del Presidente è disciplinato dal Regolamento del Consiglio Comunale.

4. Con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente è eletto un Vice Presidente del Consiglio Comunale che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. L'elezione avviene subito dopo quella del Presidente. In caso di assenza anche del Vice Presidente, svolge le funzioni il Consigliere anziano.

Art. 21 - Decadenza del Consigliere Comunale

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Comunali di cui fanno parte.

2. I Consiglieri Comunali che senza giustificati motivi, non intervengano a 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio Comunale sono dichiarati decaduti.

La giustificazione dell'assenza deve pervenire al Presidente del Consiglio per iscritto o verbalmente, e deve comparire nel verbale della seduta consiliare in questione. Al verificarsi di 3 (tre) assenze consecutive senza giustificazione il Presidente iscrive all'ordine del giorno la proposta di avvio della procedura di decadenza. Il Consigliere può far valere le cause giustificative delle assenze entro il termine assegnato di 10 (dieci) giorni. Scaduto detto termine, il Consiglio esamina e delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative, presentate dal consigliere interessato. Il Consiglio esamina e delibera la decadenza a maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 22 - Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali

1. L'entrata in carica, la cessazione dalla carica, la surrogazione, la supplenza e, in genere, la posizione giuridica dei Consiglieri sono regolate dalle disposizioni di legge e dal Regolamento.

2. I Consiglieri Comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto nella consapevolezza di essere al servizio dei cittadini. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. I Consiglieri esercitano il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e possono formulare interrogazioni e mozioni nei termini disciplinati del regolamento del Consiglio Comunale.

4. I Consiglieri Comunali, con le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di ottenere, senza onere alcuno:

- dagli uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;

- dal Segretario Comunale e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del mandato.

Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

5. Ai Consiglieri è vietato assumere incarichi o consulenze presso Enti, Aziende e Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 23 – Consigliere delegato

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, può disporre che un Consigliere comunale sia autorizzato ad occuparsi di singole problematiche. Nel provvedimento sindacale sono indicati i compiti specifici affidati al consigliere.

2. Il Consigliere delegato non ha potere di iniziativa autonoma.

3. Il Consigliere delegato può svolgere attività di analisi e di studio di determinati problemi e/o progetti che sottoporrà al vaglio del Sindaco, dell'Assessore competente o del Consiglio Comunale.

4. Non è consentita la delega di firma.

5. Al Consigliere delegato non spetta alcuna indennità o emolumento.

6. Il Consigliere delegato è invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle Giunte Comunali con punti all'ordine del giorno inerenti i compiti specifici affidati.

Art. 24 - Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto. Il Regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.

Art. 25 - I gruppi consiliari e la Conferenza dei Capigruppo

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le modalità del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. La Conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale e del Sindaco. E' presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale.
 - a) La Conferenza dei Capigruppo concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare l'efficiente svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale.
 - b) Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale definisce le altre competenze della Conferenza dei Capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Presidente del Consiglio, il Sindaco, le Commissioni Consiliari e la Giunta Comunale.

Art. 26 - Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale costituisce, al suo interno, Commissioni permanenti, stabilendone le competenze.
2. Le Commissioni Consiliari permanenti sono costituite da Consiglieri Comunali che rappresentano, con criterio proporzionale e voto plurimo, complessivamente tutti i gruppi.
3. Esse costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale con funzioni istruttorie e consultive sulle materie di competenza consiliare. Esse possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.
4. Il Consiglio Comunale può nominare, nel suo seno, Commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti.
5. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo, calcolato con arrotondamento all'unità superiore, dei Consiglieri assegnati il Consiglio può costituire - nel suo seno - Commissioni di indagine incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dagli organi di governo e dai loro componenti, dagli organi di gestione, dai dipendenti, da Istituzioni e da aziende controllate dal Comune.

Art. 27 - Le Commissioni Comunali

1. La nomina delle Commissioni Comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio Comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal regolamento.
2. La nomina delle Commissioni Comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, è effettuata dalla Giunta Comunale, in base alle designazioni dalla stessa richieste al Consiglio Comunale ed agli enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente all'Amministrazione

Comunale, la stessa viene effettuata dal Sindaco fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all'espletamento dell'incarico e tenuto conto degli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale.

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 28 - Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e dagli Assessori, tra cui il Vice Sindaco in un numero entro il massimo previsto dalle leggi; il Sindaco nomina la Giunta nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi nella misura minima prevista del 40%;
2. I soggetti chiamati alla carica di vice Sindaco o Assessori devono:
 - essere in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - non essere coniuge e, fino al terzo grado, discendente, parente o affine del Sindaco.

Art. 29 - Nomina

1. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla sua elezione.
2. Come previsto dall'art. 64 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 l'accettazione della nomina a Vice Sindaco e ad Assessore comporta la cessazione automatica dalla carica di Consigliere eventualmente ricoperta.

Art. 30 - Ruolo e competenze generali

1. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non sono riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio Comunale o al Sindaco.
2. La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.
3. La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza. Per assolvere a questo compito assume la politica di piano e di programmazione come mezzo di intervento, impegnandosi, nei limiti delle sue risorse, a definire piani e programmi oltre a quelli obbligatori per legge.
4. Approva il piano esecutivo di gestione.

Art. 31 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, non computando a tal fine il sindaco e con arrotondamento all'unità superiore, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
3. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo in cui è stata votata la sfiducia.
4. Il Segretario informa il Prefetto per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti.

Art. 32 - Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori e ne dichiara la decadenza nei casi previsti dalla legge, dandone motivata comunicazione al Consiglio, nella prima seduta utile.
2. Le dimissioni dell'Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci dalla loro presentazione.
3. Il Sindaco provvede alla sostituzione dei singoli Assessori decaduti dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

Art. 33 - Norme generali di funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale; per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Le adunanze della Giunta Comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Comunale.
4. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune, esperti o professionisti.
5. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, ed altri organismi.
6. Le modalità di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla Giunta stessa.

CAPO IV - IL SINDACO

Art. 34 - Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'Amministrazione Comunale, rappresenta la comunità e promuove le iniziative e gli interventi più idonei per assicurarne il progresso ed il benessere delle persone per rimuovere ogni ostacolo alle pari opportunità.

2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. In tale sua qualità:

a) ha la rappresentanza generale dell'Ente; l'esercizio della rappresentanza in sede negoziale e giudiziale con possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, può essere di volta in volta delegata dal Sindaco, attraverso apposito provvedimento, al Segretario Generale, o a Dirigenti;

b) convoca la prima seduta del Consiglio Comunale entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, per una data ricompresa nei 10 giorni successivi alla convocazione;

c) nomina e revoca il Vice Sindaco e gli Assessori;

d) convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno;

e) nomina, designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;

f) nomina i membri delle commissioni comunali ad eccezione della Commissione elettorale e di quelle commissioni per le quali la competenza è espressamente attribuita al Consiglio o alla Giunta dalla legge;

g) vigila sul servizio di Polizia Locale.

3. Il Sindaco esercita le funzioni previste dalla legge e dallo statuto.

4. Il Sindaco impartisce al Segretario Generale e ai Dirigenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, indicando le priorità nonché i criteri generali per la fissazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico delle attività comunali.

5. Quale Ufficiale del Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalle leggi della Repubblica.

6. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello statuto, dell'osservanza dei regolamenti.

7. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma comunale, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 35 - Rappresentanza e coordinamento

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organismi ai quali lo stesso partecipa e può delegare ad esercitare tali funzioni un Assessore o un Consigliere.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente statuto.

3. Il Sindaco quale espressione dell'unitarietà del territorio comunale svolge il ruolo di coordinamento dell'attività degli organismi pubblici presenti sul territorio.

4. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 36 - Poteri d'ordinanza

1. Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e di regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale, ha inoltre il potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.
2. Nei casi d'urgenza il Sindaco provvede ad informare le popolazioni di situazioni di pericolo comunque connesse con esigenze di protezione civile.
3. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, può adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere, ove occorra, al Prefetto l'assistenza della forza pubblica.
4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 37 - Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della funzione ai sensi delle disposizioni vigenti.
2. Qualora il Vice Sindaco sia temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede altro Assessore secondo la priorità stabilita dal Sindaco.

Art. 38 - Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Presidente del Consiglio o annunciate direttamente nel corso di una seduta consiliare.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione, o dal loro annuncio diretto in Consiglio, divengono efficaci e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco e agli altri effetti di cui all'art.53 del D. Lgs. 267/2000.
3. L'impedimento permanente del Sindaco se non documentalmente certificato, viene accertato da una commissione eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
4. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede d'intesa con i gruppi consiliari.
5. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
6. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.
7. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Art. 39 - Pubblicità delle spese elettorali

1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco e ciascuna lista collegata devono presentare, al momento del deposito della candidatura e delle liste, una dichiarazione sulla spesa che si prevede di sopportare per campagna elettorale e a cui ci si intende vincolare.
2. Tali documenti sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per tutta la durata della campagna elettorale.
3. Entro i venti giorni feriali successivi a quello dell'intervenuta elezione, il Sindaco, tutti gli altri candidati Sindaci e i rappresentanti delle liste presentano al Segretario Comunale il rendiconto analitico delle spese sopportate da ciascuno, raggruppate per categoria.
4. I rendiconti sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune a partire dal 25° giorno feriale successivo alle elezioni del Sindaco e con una durata di 30 giorni consecutivi, con contemporaneo avviso al pubblico nelle forme più opportune.
5. I preventivi e i rendiconti restano depositati in Comune a disposizione di chiunque. Copie degli stessi sono rilasciate a richiesta.

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - LA PARTECIPAZIONE DELLA POPOLAZIONE

Art. 40 - La partecipazione della popolazione

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutta la popolazione all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni Associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività, garantendo alle stesse libertà ed autonomia.
2. Il Comune riconosce e promuove la costituzione di forme associative che promuovono l'attività sociale, aggregativa e culturale dei singoli quartieri e ne garantisce l'ascolto.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione della popolazione e delle libere forme associative.
4. Il Comune valorizza le forme di partecipazione dei cittadini utenti alla impostazione dei servizi ed alla verifica della qualità delle prestazioni.

Art. 41 - La partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere Associazioni e organizzazioni sindacali assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, nonché al perseguimento di scopi e finalità consoni a quelli del Comune.
2. Un'apposita Commissione consiliare permanente è preposta ad organizzare i rapporti fra gli organi del Comune e le Associazioni dei cittadini. Essa dispone la registrazione in appositi Albi delle Associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dallo statuto e dal regolamento.
3. Il regolamento disciplina le modalità di iscrizione agli albi nonché le prerogative connesse a tale iscrizione.

4. Il Sindaco indice annualmente una Conferenza generale di tutte le libere forme associative iscritte agli albi comunali.
5. L'Amministrazione Comunale convoca, su problemi di carattere settoriale di particolare rilevanza, le forme associative operanti in tale settore, secondo modalità fissate dal regolamento.
6. Il Comune valorizza la collaborazione delle associazioni del volontariato nell'erogazione di servizi e in particolare nell'erogazione dei servizi sociali e culturali secondo le modalità previste dal Regolamento.
7. Il Sindaco assicura l'invio alle Associazioni di informazioni, comunicazioni, atti ad efficacia generale, insieme a copia del presente statuto, e degli altri documenti inerenti il settore specifico di intervento, utili per attivare la loro partecipazione propositiva all'Amministrazione del Comune.
8. Canale privilegiato per la partecipazione propositiva delle forme associative e di volontariato sono le Consulte permanenti.
9. Possono essere istituite consulte permanenti nei seguenti ambiti: famiglia, cultura, disabilità, lavoro e volontariato, stranieri.
10. Il Consiglio Comunale delibera gli altri settori per i quali sono istituite le Consulte.
11. Le consulte permanenti, secondo le modalità previste dal Regolamento costituiscono anche luogo di verifica e riscontro della qualità dei servizi fruiti dai cittadini.
12. La Commissione di cui al comma 2 del presente articolo, definisce, in conformità degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale nella delibera istitutiva, le Associazioni che partecipano alle Consulte e le modalità della loro costituzione e del loro funzionamento.

Art. 42 - La partecipazione dei cittadini singoli o associati

1. Le istanze, petizioni e proposte sottoscritte da almeno 300 residenti maggiorenni, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono sottoposte dal Sindaco, entro 30 giorni dal ricevimento, al competente organo che deve adottare, sulle stesse, motivata decisione, la quale deve essere comunicata a tutti i presentatori della proposta o ad un loro rappresentante, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò il Sindaco darà tempestiva comunicazione anche ai gruppi consiliari.
2. In tutti gli altri casi alle petizioni, presentate da uno o più cittadini, verrà data risposta dal Sindaco o da un suo delegato.

Art. 43 - Comitato per la Frazione di Poasco

1. Il Consiglio Comunale ha istituito un Comitato elettivo dei rappresentanti degli abitanti della frazione di Poasco-Sorigherio con funzioni consultive e propositive nei confronti dell'Amministrazione Comunale in merito allo sviluppo della frazione, all'organizzazione ed erogazione dei servizi.
2. Tale Comitato, composto da 7 membri, è eletto, a suffragio universale, dagli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni ricomprese nel territorio della Frazione, tra persone in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale che non ricoprono la carica di assessore comunale. Le modalità di presentazione delle candidature e di svolgimento della consultazione, nonché il funzionamento e le prerogative dell'organismo sono precisate da apposito Regolamento.

3. Il Presidente o altro rappresentante del Comitato può intervenire alle sedute del Consiglio Comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, per riferire sui problemi del Quartiere.

CAPO II - LA CONSULTAZIONE POPOLARE ED I REFERENDUM

Art. 44 - La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio Comunale per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di tutti i cittadini o di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici, di albi pubblici o di Associazioni, su proposte che rivestono diretto rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata:

a) mediante indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte;

b) con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro i termini nello stesso indicati;

c) con le stesse modalità di svolgimento previste per il referendum, per questioni di particolare rilievo e di interesse generale, su deliberazione del Consiglio Comunale, adottata però con la maggioranza dei due terzi dei voti dei Consiglieri assegnati. Tale consultazione non è consentita su argomenti che formano oggetto di referendum già proposto da iniziativa popolare.

3. La consultazione dei cittadini è sempre effettuata in una o in entrambe le forme di cui ai punti a) e b) del comma precedente, quando si devono adottare nuovi piani urbanistico territoriali.

4. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità ed i termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 45 - Consigli comunali aperti

1. Il Presidente del Consiglio, su richiesta del Sindaco o di un terzo dei Consiglieri, sentito il parere della Conferenza dei Capigruppo, può indire sessioni straordinarie aperte alla partecipazione popolare, secondo le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Dette sessioni potranno essere tenute per questioni di particolare rilievo o in preparazione dell'adozione di importanti strumenti di pianificazione e programmazione quali il Bilancio e il Piano Regolatore Generale.

Art. 46 - Referendum

1. Sulle materie di esclusiva competenza del Comune e su atti adottati o da adottarsi da organismi politici collegiali attinenti alla tutela di interessi generali possono essere indetti referendum popolari con finalità consultive, propositive e abrogative. Le proposte di referendum devono essere corredate da almeno 100 firme autentiche di cittadini elettori proponenti.

2. E' indetto referendum consultivo di indirizzo su orientamenti o scelte di competenza del Comune, o riguardo ai quali il Comune possa esprimere una proposta o un parere quando ne facciano richiesta 1000 cittadini elettori.

3. E' indetto referendum propositivo su materie di competenza del Comune o riguardo ai quali il Comune possa esprimere una proposta o un parere quando ne facciano richiesta 1.200 dei cittadini elettori.

4. E' indetto referendum abrogativo per la revoca, parziale o totale di deliberazione del comune quando la proposta sia presentata entro 120 giorni dalla esecutività della deliberazione e la richiesta sia sottoscritta, da 1.500 cittadini elettori.

5. Per i referendum consultivi, propositivi e abrogativi di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 i promotori hanno a disposizione 120 giorni per la raccolta delle firme a decorrere dalla data della dichiarazione di ammissibilità da parte del Collegio dei garanti.

6. Non possono essere sottoposti a referendum:

a. lo statuto, il regolamento del Consiglio Comunale;

b. gli atti di programmazione finanziaria ed il rendiconto della gestione o questioni che possono minare la tenuta dei bilanci;

b/bis. Tariffe e tributi;

c. i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;

d. i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;

e. gli atti relativi al personale dell'ente;

f. i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili nei confronti di terzi e che non possono essere retrocesse per legge, per sentenza e per vincolo contrattuale;

g. gli statuti delle aziende speciali;

h. gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti di singoli o di specifici gruppi di persone;

i. gli atti relativi a situazioni soggettive differenziate e atti ampliativi della sfera giuridica di soggetti determinanti.

l) il Piano di Governo del Territorio e le relative varianti.

Non è inoltre ammissibile quesito referendario la cui formulazione contenga elementi di negazione della pari dignità sociale e uguaglianza delle persone con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

I referendum non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto comunale e nel semestre precedente le elezioni amministrative comunali.

Art. 47 - Validità ed effetti del referendum

1. Il referendum propositivo si intende valido al raggiungimento del 50% dei votanti che hanno partecipato all'ultima consultazione per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.

Il referendum consultivo si intende valido al raggiungimento del 30% dei votanti di cui sopra.

Il referendum abrogativo si intende valido se ha partecipato alla consultazione almeno il 50% degli aventi diritto alla data della stessa e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. L'esito del referendum propositivo e abrogativo è vincolante. Entro 60 giorni dalla data di proclamazione dell'esito favorevole del referendum, il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale sono

tenuti a prendere atto con apposito provvedimento, assumendo ogni ulteriore atto necessario a dare attuazione all'esito del referendum.

L'esito favorevole del referendum propositivo dovrà essere disciplinato da specifici atti amministrativi che formalizzeranno e concretizzeranno sotto il profilo amministrativo-gestionale la volontà popolare espressa con il referendum.

3. Il referendum, nelle sue diverse forme, sarà disciplinato da apposito regolamento che sarà approvato dal Consiglio Comunale entro 90 giorni dall'approvazione del presente statuto.

Art. 48 - Il Collegio dei garanti

1. Spetta al Collegio dei garanti decidere sull'ammissibilità delle proposte di referendum, nonché sulla formulazione dei quesiti e sui procedimenti conseguenti, nei casi e nelle modalità previste dallo statuto e dal regolamento.

2. Il Collegio dei garanti è composto da tre membri di cui due votati dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, a maggioranza dei tre quarti dei componenti nelle prime due votazioni e dei due terzi dei componenti nelle successive. Il Collegio elegge al suo interno il proprio Presidente.

3. Il Collegio dei garanti è così composto:

1. Segretario Generale del Comune - membro di diritto;

2. un componente proposto dall'Ordine degli avvocati fra avvocati esperti di diritto amministrativo in una rosa di tre;

3. un componente scelto fra i dirigenti dei Comuni, della Città Metropolitana, delle Aree vaste e della Prefettura, esperti di materie amministrative, richiesti ai singoli enti o amministrazioni in modo da formare una rosa di tre candidati.

CAPO III - LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 49 - Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, da quelle applicative previste dal presente statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.

2. L'Amministrazione Comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

3. L'Amministrazione Comunale determina, con apposito regolamento, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti.

I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti.

Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.

Art. 50 - Responsabilità del procedimento

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. Il Regolamento comunale sul procedimento amministrativo integra con modalità applicative la legge 241 del 8 agosto 1990.

3. Il regolamento e gli atti attuativi della legge richiamati nei precedenti commi sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle Associazioni e dei Comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo e debbono stabilire gli organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà al fine di garantire l'efficienza della struttura comunale.

CAPO IV - L'AZIONE POPOLARE

Art. 51 - L'azione sostitutiva

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni competenti, nel caso che il competente organo comunale non si attivi per la difesa di un interesse dell'Ente.

2. Il competente organo comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino è tenuta a verificare se sussistano motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge.

A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove il competente organo comunale decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto motivato.

CAPO V - IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 52 - Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale delle istituzioni comunali e delle aziende controllate dal Comune sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

2. Il diritto dei cittadini all'informazione sugli atti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dalla legge.

3. Il cittadino che rilevi l'omessa o incompleta pubblicazione di documenti, informazioni e dati previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza, potrà avvalersi del diritto di accesso civico facendo direttamente richiesta di adempimento al responsabile della trasparenza.

Art. 53 - Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.

4. Il diritto di accesso agli atti amministrativi di natura ambientale territoriale e urbanistico - edilizia è assicurato a chiunque ne faccia richiesta senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.

5. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del costo vivo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

6. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

7. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigore del divieto temporaneo di cui al secondo comma; di ciò deve essere data comunicazione entro 30 giorni. Trascorso inutilmente tale periodo la richiesta si intende rigettata.

8. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Art. 54 - Ufficio relazioni col pubblico

1. Nell'ottica di migliorare e rendere sempre più proficuo il rapporto tra Comune, servizi ed utente, è istituito presso gli uffici comunali l'ufficio relazioni col pubblico (U.R.P.), la cui struttura e modalità di funzionamento sono disciplinati dal Regolamento di organizzazione dell'Ente.

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Art. 55 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività.

Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini, nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

I dirigenti responsabili, coordinati dal Segretario Comunale assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta.

Il regolamento fissa i criteri organizzativi, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, alle strutture organizzative.

3. Il Comune riconosce e tutela:

- la libera organizzazione, i diritti e l'agibilità sindacale dei lavoratori dell'Ente;
- il diritto delle Organizzazioni Sindacali alla contrattazione decentrata, secondo le vigenti norme.

4. Il Comune attua i Contratti nazionali di lavoro e demanda alla contrattazione decentrata la definizione di intese inerenti le materie previste dagli accordi nazionali e territoriali.

CAPO II - IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 56 - Ruolo e funzioni

1. Il Segretario Comunale è la figura apicale del Comune con compiti di attuazione e coordinamento dell'attività amministrativa nonché di controllo della legalità dell'azione amministrativa.

Il Segretario Generale, in particolare, esercita le seguenti funzioni:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi di governo dell'Ente e delle unità organizzative, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale e ne cura la verbalizzazione;

c) roga i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

2. Il Segretario Generale inoltre:

a) emana direttive interpretative ed applicative finalizzate a garantire la conformità dell'azione amministrativa alle leggi ed ai principi dell'ordinamento;

b) propone alla Giunta modifiche o nuove norme regolamentari dirette al raggiungimento del fine di cui alla lettera precedente.

3. Il Segretario per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

Art. 57 - Il Vice Segretario Comunale

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi prevede la figura del Vice Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. La qualifica di Vice Segretario è attribuita al dirigente preposto all'area funzionale Affari generali e istituzionali.

CAPO III - I DIRIGENTI

Art. 58 - Funzioni

1. I Dirigenti organizzano e dirigono gli uffici ed i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento. Esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi da loro dipendenti.
2. E' attribuita ai Dirigenti l'autonoma responsabilità della gestione amministrativa relativa ai compiti ed alle funzioni degli uffici e servizi da loro dipendenti, che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi.
3. Spettano ai Dirigenti tutti i compiti e l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario.

Il regolamento disciplina l'attribuzione ai Dirigenti delle responsabilità gestionali con norme comunque rispettose del principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo e la gestione amministrativa è attribuita ai Dirigenti. Il regolamento stabilisce inoltre le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario Comunale e i Dirigenti per assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell'Ente, in modo da garantire la reciproca integrazione e la unitaria coerenza dell'azione amministrativa del Comune.

Art. 59 - Direzione dell'organizzazione

1. La direzione delle strutture di massima dimensione dell'Ente è affidata ai Dirigenti. 2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato dal Sindaco con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e servizi, secondo criteri di competenza professionale in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco, e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati dal piano esecutivo di gestione, alla fine dell'anno finanziario, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata negli altri casi contemplati dai contratti di lavoro.

Art. 60 - Incarichi dirigenziali a tempo determinato

1. Nei limiti previsti dalla legislazione vigente la copertura di posti di qualifica dirigenziale previsti nella dotazione organica può aver luogo mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o con provvedimento motivato della Giunta Comunale, di diritto privato, previo accertamento in capo ai soggetti interessati, del possesso della specifica professionalità richiesta.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le modalità di assegnazione degli incarichi disciplinati dal presente articolo.

Art. 61 - Comitato di direzione

1. Il Comitato di Direzione è costituito dal Segretario Generale e dai dirigenti delle strutture organizzative di massima direzione.
2. Il Comitato di Direzione:
 - a) coordina l'attuazione degli obiettivi dell'Ente attraverso l'integrazione dei processi intersettoriali ed il monitoraggio dello stato d'avanzamento degli obiettivi;
 - b) studia e dispone le semplificazioni procedurali;
 - c) propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.
3. Il Comitato può disporre la partecipazione di esperti o di responsabili di strutture non di massima dimensione, ai lavori del Comitato in relazione alle materie oggetto di trattazione.
4. Il Comitato di Direzione è convocato dal Segretario Comunale su propria iniziativa, su richiesta del Sindaco, o dei componenti stessi.
5. Ai lavori del Comitato di Direzione può presenziare il Sindaco o un suo delegato.

CAPO IV - RESPONSABILITA'

Art. 62 - Responsabilità verso il Comune

1. I dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio commessi con dolo o colpa grave.
2. I dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario Comunale, i dirigenti che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale, o ai Dirigenti, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 63 - Responsabilità verso i terzi

1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente indicati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. E' danno ingiusto agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'Amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'Amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'Amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del Collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 64 - Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del danaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 65 - Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni

1. Il Segretario Generale, il Dirigente del servizio interessato e il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.
2. Il Dirigente, unitamente al funzionario preposto, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

TITOLO V - I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I - COMPETENZE DEL COMUNE

Art. 66 - Servizi comunali

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.
2. Spetta al Consiglio Comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto.
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

4. Il Comune esercita nei confronti dei servizi pubblici attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo, assicurandone la continuità, l'accessibilità e la fruizione, in condizioni di uguaglianza e garantendone l'universalità nonché la determinazione delle tariffe di accesso ai medesimi ove non sia prevista dalla legge altra regolazione in materia.

CAPO II - GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 67 - Modalità di esercizio

1. Il Consiglio Comunale determina, in base a motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale e secondo le normative vigenti, le modalità di gestione dei servizi pubblici.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, definisce le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento dei livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune **e per** assicurare inoltre il corretto esercizio del controllo analogo nei confronti delle società e di altri organismi partecipati affidatari diretti di servizi comunali.

Art. 68 - Le aziende speciali

1. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

2. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

3. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consiglieri Comunali e documentate esperienze e competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti e per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private, assicurando la presenza di entrambi i sessi.

4. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda, nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

5. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori.

6. Le dimissioni del Presidente dell'azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comportano la decadenza dell'intero organismo con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.

7. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Azienda con le conseguenti responsabilità. E' nominato con contratto a tempo determinato a seguito di concorso pubblico, pubblica selezione o chiamata diretta con le modalità stabilite dal regolamento.

8. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende uniformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

9. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

10. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

11. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto.

Art. 69 - Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione è stabilito dal regolamento.

3. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio d'Amministrazione si applicano le norme di cui al quarto comma del precedente articolo.

4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata dal Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori.

5. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.

6. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

7. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

9. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 70 - Le società

1. Il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, o l'adesione a società già costituite nei limiti delle vigenti disposizioni e compatibilmente con i vincoli destinazione di finanza pubblica.

2. Il Comune favorisce la partecipazione azionaria dei cittadini.

3. Il Consiglio Comunale approva l'atto costitutivo della società o l'acquisto di una partecipazione, corredando lo stesso di tutte le motivazioni, analisi e documenti previsti dalla normativa vigente, in piena aderenza ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, dell'azione amministrativa.

4. Nell'atto costitutivo e nello statuto sono stabilite le finalità della società la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'Amministrazione e nel collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'articolo 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Comune.

TITOLO VI- FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO I - CONVENZIONI E CONSORZI

Art. 71 - Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e-o con la Città Metropolitana, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e-o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari tra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di loro assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra comuni e province.

Art. 72 - Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Città Metropolitana, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;

b) lo statuto del Consorzio.

2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco - o Assessore o Consigliere suo delegato - del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;

b) il Consiglio d'Amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'Amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto.

4. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo statuto.

5. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.

6. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio Comunale e gli atti del Consiglio d'Amministrazione a quelli della Giunta.

CAPO II - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 73 - Opere di competenza primaria del Comune

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione della Amministrazione Comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VII - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO I - LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 74 - La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con i quali essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione triennale, e il documento unico di programmazione con relativi allegati. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni.

2. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei componenti in carica con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Art. 75 - Il programma dei lavori pubblici

1. Allegato al DUP la Giunta propone al Consiglio il programma dei lavori pubblici che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

CAPO II - L'AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 76 - Le risorse per la gestione corrente

1. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

3. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

4. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune provvede alla istituzione e all'ordinamento delle imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

5. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, si ispira a criteri di equità e di giustizia, di capacità contributiva e di valutazione delle situazioni di bisogno, per le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi.

6. Il Comune può promuovere, su delibera del Consiglio Comunale, la consultazione dei cittadini sulla disponibilità a contribuire per la realizzazione di opere pubbliche o per l'istituzione o il potenziamento di servizi pubblici.

Art. 77 - Le risorse per gli investimenti

1. Le risorse finanziarie per gli investimenti sono individuate in fonti interne e fonti esterne.

Tra le fonti interne si considerano le entrate correnti destinate per legge agli investimenti e tutte le altre forme di autofinanziamento.

Tra le fonti esterne si considerano:

- i contributi finalizzati alle spese di investimento erogati da Enti comunitari e internazionali, Stato e Regione e Provincia;
 - le risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento tra le quali prestiti obbligazionari, mutui ed anticipazioni;
 - altre forme di finanziamento esterno fra le quali, in particolare, concessione a terzi, finanza di progetto e leasing.
2. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
 3. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

Art. 78 - Risorse straordinarie per il risanamento ambientale

1. Il Comune di San Donato Milanese si caratterizza per le grandi infrastrutture di trasporto di carattere nazionale ed internazionale che attraversano il suo territorio:

- rotte di transito da e per l'aeroporto di Linate;
- linea ferroviaria Milano - Bologna;
- linea ferroviaria Milano - Genova;
- due tronchi dell'Autostrada del Sole;
- S.S. Via Emilia, S.S. Paulllese;
- contiguità con le stazioni di interscambio della Metropolitana MM3;

2. Queste strutture determinano grandi occasioni di sviluppo e mobilità, ma, contemporaneamente, anche gravi situazioni di inquinamento acustico e atmosferico.

3. Tali situazioni configurano un obiettivo diritto di risarcimento e indennizzo a carico degli utilizzatori e dei proprietari delle infrastrutture di trasporto cui si è fatto riferimento.

Tale credito, il cui riconoscimento verrà perseguito costituisce parte integrante delle risorse comunali e verrà impiegato sia per interventi urgenti immediati di risanamento sia per interventi che pongano rimedio alle cause inquinanti.

CAPO III - LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 79 - La gestione del patrimonio

1. La Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.

Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La Giunta Comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari.

3. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio Comunale.

4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili ed alla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

5. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO IV - LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 80 - Il Collegio dei revisori dei conti

1. I Revisori durano in carica tre anni e non possono svolgere l'incarico per più di due volte in questo ente. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico.

2. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 del presente statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

3. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

4. I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

5. Il Collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal comma 3 del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 81 - Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo contenente anche il rapporto sullo stato dell'ambiente e delle risorse naturali esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il Collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini previsti dalla legge, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei componenti il Consiglio. Nelle adunanze di seconda

convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

CAPO V - APPALTI E CONTRATTI

Art. 82 - Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti e alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.
4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il Dirigente del settore competente o il Dirigente nominato di volta in volta dal Sindaco.

CAPO VI - IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

Art. 83 - Finalità e presupposti

1. L'attività dell'ente si sviluppa attraverso le fasi di pianificazione strategica, programmazione operativa e controllo.
2. Con apposite norme da introdursi nel Regolamento di contabilità verranno definite le modalità di realizzazione del processo di controllo di gestione.
3. Il controllo di gestione deve consentire il costante monitoraggio tra mezzi impiegati e risultati ottenuti permettendo la gestione delle politiche con criteri di efficacia, efficienza, adeguatezza ed economicità.
4. Il controllo di gestione deve consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
5. Il controllo deve agevolare i meccanismi di responsabilizzazione all'interno dell'ente e permettere la costruzione di indicatori sia quantitativi che qualitativi in grado di misurare le attività e consentirne la valutazione.
6. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
7. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari.

Art. 84 - Sistema di controllo di gestione

1. Attraverso le norme stabilite dai Regolamenti vengono definiti gli attori e le modalità in cui sono strutturate le attività di controllo preventivo, concomitante e successivo nonché tutte le attività legate ai controlli interni, alla valutazione del personale e della dirigenza, ed al controllo strategico.
2. L'Amministrazione Comunale per motivate esigenze potrà avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

CAPO VII - TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Art. 85 - Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di Tesoreria è affidato mediante gara. La concessione è regolata da apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale.

TITOLO VIII - COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 86 - Lo Stato

1. Il Comune gestisce, i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni quale Ufficiale del Governo.
2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.
3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 87 - La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.
3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Città Metropolitana, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.
4. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 88 - Città metropolitana

Il Comune di San Donato Milanese fa parte dell'area metropolitana di Milano.

La città metropolitana è regolata dalla legge ed è un Ente territoriale di area vasta con funzioni relative a sviluppo strategico del territorio, promozione e gestione integrata dei servizi, infrastrutture e reti di comunicazione e funzioni di relazioni istituzionali.

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 89 - Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'articolo 6, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Le proposte di cui al precedente comma sono sottoposte al parere degli organismi di partecipazione popolare e di un'assemblea generale aperta a tutti i cittadini. Fanno eccezione le proposte di modifica che siano attuazioni obbligatorie di nuove disposizioni legislative.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.
4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale:
l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
5. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta, salvo il caso di modifiche o adeguamenti in attuazione di disposizioni di legge.

Art. 90 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, è pubblicato all'albo on line del Comune per trenta giorni consecutivi e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Sindaco, anche su specifico mandato del Consiglio Comunale, attua le iniziative più idonee per diffondere tra i cittadini la conoscenza del presente statuto.